

Il Decreto Ronchi

Il DM Ronchi viene emanato dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, della Sanità e dei Trasporti e della navigazione. Contenuti essenziali sono:

- v Le regioni devono adottare entro il 30 giugno 1999 il piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 (art. 1);*
- v I sindaci dei comuni di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dei decreti del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, adottano le misure adeguate, ai sensi delle leggi sanitarie, per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti, qualora sia accertato o prevedibile il superamento dei limiti e degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dai decreti ministeriali 25 novembre 1994 e 16 maggio 1996 (art. 2);*
- v Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico (art. 3, comma 1);*
- v Viene istituita dai comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura potrà avvalersi di consulenze esterne (art. 3, comma 3);*
- v I comuni incentivano associazioni o imprese ad organizzare servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture, nonché a promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi (art. 4, comma 1);*
- v Le incentivazioni e le misure ... (di cui al punto precedente)... sono ammesse a condizione che i servizi di uso collettivo ottimale e le forme di multiproprietà avvengano con autoveicoli elettrici, ibridi, con alimentazioni a gas naturale o GPL dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, o immatricolati ai sensi della direttiva 94/12/CEE (art. 4, comma 2); nel rinnovo annuale del loro parco autoveicolare, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, dovranno prevedere che nella sostituzione degli autoveicoli delle categorie*

M1 e N1 in dotazione una quota sia effettuata con autoveicoli elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti (art. 5, comma 1).

Il DM Ronchi provvede inoltre ad individuare, sulla base del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ex art. 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, specifiche risorse da destinarsi alla attuazione degli interventi di razionalizzazione della mobilità indicati ... (art. 6).

Le misure indicate dal DM e da questo incentivate sulla base delle risorse individuate sono in particolare (art. 6):

- v strutture di supporto delle reti cittadine dei responsabili della mobilità aziendale;*
- v servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture;*
- v forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi (più noto come car-sharing);*
- v acquisto di veicoli elettrici, a gas naturale o a GPL, o con carburanti alternativi con pari livello di emissioni;*
- v acquisto di veicoli elettrici su due ruote;*
- v diffusione di servizi di taxi collettivo.*

La seguente tabella sintetizza gli incentivi disposti dal DM Ronchi (art. 5).

Misura finanziata	Beneficiario	Importo stanziato (milioni di lire)	Riferimenti finanziamento
Strutture di supporto delle reti cittadine dei Responsabili mobilità aziendale	Enti locali	7.200	L. 23 dicembre 1996, n. 662; L. 8 ottobre 1997, n. 344
Servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture		8.500	L. 23 dicembre 1996, n. 662; L. 8 ottobre 1997, n. 344
Extra-costo acquisto di veicoli elettrici, a gas naturale o a GPL, o con carburanti alternativi	Singoli utenti privati	5.000	L. 23 dicembre 1996, n. 662; L. 8 ottobre 1997, n. 344
Acquisto di veicoli elettrici su due ruote	Singoli utenti privati	9.000	L. 23 dicembre 1996, n. 662; L. 8 ottobre 1997, n. 344
Diffusione di servizi di taxi collettivo	Enti locali	5.000	L. 23 dicembre 1996, n. 662; L. 8 ottobre 1997, n. 344
<i>Totale finanziato</i>		<i>L. 34.700</i>	<i>(€ 1.792.105,43)</i>